**INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE E DEL GRADO DI ESSICCAZIONE DEI FANGHI CHE POSSONO USUFRUIRE DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI (ART. 53, COMMA 9, DELLA L.R. N. 10 DEL 14 LUGLIO 2003).**

**VISTI**

* la legge n. 549 del 28 dicembre 1995, ed in particolare l’art. 3, commi da 24 a 40, che al fine di favorire la minor produzione di rifiuti ed il recupero degli stessi, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, prevedendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta, per gli scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio nonché per i fanghi anche palabili;
* il d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
* il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

**VISTA** la seguente normativa regionale:

* la l.r. n. 10 del 14 luglio 2003 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” e, in particolare:
  + la sezione V “*Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*” dedicata al richiamato tributo nonché, nello specifico, alla sua applicazione in misura ridotta;
  + l’art. 53, comma 9, il quale stabilisce che “*la Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti, la tipologia e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui al comma 6., individua, altresì, l’elenco dei rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione di cui al comma 3”, lettera a), e fornisce specifiche indicazioni per quanto riguarda l’applicazione dell’ecotassa ai rifiuti utilizzati per la costruzione delle discariche o per gli strati di copertura delle discariche, in base al criterio di favorire le effettive operazioni di recupero e l’utilizzo di rifiuti in sostituzione di materia prima, qualora ne ricorrano i presupposti;*

**VISTE**:

* la D.G.R. n. 4274 del 25 ottobre 2012 “Determinazioni in merito al tributo in misura ridotta per il deposto in discarica di scarti, sovvalli e fanghi (art. 53 L.R. n. 10 del 14 luglio 2003)” che ha formulato una nuova disciplina in materia di determinazione dei criteri per l’ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta;
* la D.G.R. n. 5993 del 21 febbraio 2022 “Modalità di compilazione dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia per gli impianti di discarica e impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione D10 – Modifica all’Appendice 2, paragrafo «Casi particolari» – Scheda impianti della D.G.R. n. 3005 del 30 marzo 2020”;
* la D.G.R. n. 6408 del 23 maggio 2022 “Approvazione dell’aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), comprensivo del programma regionale di bonifica delle aree inquinate (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) “piano verso l'economia circolare”;

**CONSIDERATO** che:

* il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, anche detto “ecotassa”, è stato istituito con legge n. 549 del 28 dicembre 1995, con la finalità di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, minimizzando il ricorso alla discarica attraverso un disincentivo di tipo economico;
* la riduzione prevista dal sopracitato art. 3, comma 40 della norma nazionale deve pertanto essere rivolta a quelle tipologie di rifiuti che derivano da un processo di recupero dei rifiuti (scarti e sovvalli) o di depurazione degli effluenti (fanghi) su cui non sia possibile effettuare ulteriori operazioni di recupero;
* attraverso l’imposizione tributaria il legislatore statale e quello regionale si propongono, in particolare, di contenere lo smaltimento in discarica di quelle tipologie di rifiuto che hanno la possibilità tecnica ed economica di essere recuperate come materia o energia;
* in particolare, per i fanghi, la finalità della norma è quella di agevolare chi depura in proprio i reflui, in quanto attività ambientalmente positiva ma economicamente onerosa, e quindi l’agevolazione dovrebbe essere applicata solo per i fanghi derivanti da tali operazioni;
* non si ravvisa invece una motivazione tecnico-ambientale per cui sarebbero da agevolare i conferimenti in discarica di rifiuti soltanto in base al loro stato fisico e, in particolare, al loro contenuto di acqua, anche se non derivanti dalla depurazione dei reflui;

**CONSIDERATO** il vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) che:

* in generale contiene scenari evolutivi al 2027 sia per i rifiuti urbani che per i rifiuti speciali che definiscono specifici obiettivi e strumenti attuativi, che puntano a favorire i processi di riciclo effettivo e a limitare la realizzazione di nuove volumetrie di discariche e, in particolare considera l’ecotassa come strumento attuativo per la minimizzazione dei conferimenti dei rifiuti in discarica;
* include un apposito “Programma di gestione fanghi” avente come obiettivo la gestione dei fanghi secondo i principi della gerarchia europea, ossia privilegiando la riduzione della produzione (laddove possibile) ed il recupero di materia degli stessi, minimizzando, di contro, il conferimento in discarica di tutte le tipologie di fanghi anche agendo sulla leva economica dell’ecotassa;
* le Norme Tecniche di Attuazione, all’art. 21 “Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in discarica”, prevedono il divieto di conferimento in discarica dei fanghi da depurazione delle acque reflue urbane (codice EER 190805) e che tale limitazione debba essere recepita negli atti autorizzativi delle nuove discariche, degli ampliamenti delle discariche esistenti o delle discariche esistenti in occasione dell’eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo;

**DATO ATTO** che:

* con nota in atti regionali n. T1.2022.0120692 del 05/10/2022, e successivamente con nota n. T1.2023.0088088 del 09/08/2023 è stato sottoposto al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Economia Circolare (EC) un interpello al fine di sapere se la riduzione prevista per i fanghi sia da applicare a qualsiasi rifiuto che presenti stato fisico fangoso oppure se possa essere concessa solo ad alcune tipologie di fanghi sulla base del processo che li ha generati e delle possibilità di avviare gli stessi a trattamenti alternativi allo smaltimento in discarica;
* con nota n. 0135335 del 22/07/2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in ottemperanza al principio di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, ha fornito alcuni elementi sulla corretta applicazione della riduzione del tributo speciale previsto per il deposito in discarica dei fanghi, evidenziando che un regime fiscale più favorevole è applicabile ai fanghi non genericamente sulla base dello stato fisico ma a seguito di una valutazione della provenienza e laddove, prima di giungere allo smaltimento, sia stata effettuata una qualche forma di recupero;

**CONSIDERATO** che:

* l’applicativo O.R.SO. costituisce la base di informazioni sulla quale svolgere le attività di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti;
* la sezione “ecotassa” dell’applicativo O.R.SO., in funzione a seguito delle modifiche introdotte con D.G.R. n. 5993 del 21 febbraio 2022, ha reso disponibili dati sulle quantità e tipologie dei fanghi smaltiti in discarica che evidenziano che negli anni dal 2022 al 2024 sono stati conferiti, con ecotassa ridotta, quantitativi significativi di fanghi che non derivano da processi di depurazione delle acque o da operazioni di recupero;
* il conferimento in discarica dei fanghi non derivanti da processi di depurazione o di recupero potrebbe essere disincentivato utilizzando la leva economica dell’ecotassa, escludendoli dal beneficio del pagamento del tributo in misura ridotta;
* la sezione “ecotassa” dell’applicativo O.R.SO. costituisce, altresì, uno strumento di verifica della corretta attribuzione dell’aliquota;

**DATO ATTO** che:

* sono fatti salvi i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
* con D.G.R. n. 4274/2012, per quanto riguarda il grado di essiccazione dei fanghi, al fine di usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui all’art. 53, comma 6, della L.R. n. 10/2003, è stato stabilito il limite del 25% minimo di sostanza secca, conforme ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica stabiliti dal d.lgs. 36/2003;

**CONSIDERATO** che si ritiene opportuno, in adempimento a quanto previsto dall’art. 53, comma 9, della l.r. 10/2003 fornire indicazioni anche in merito alle tipologie dei fanghi che possono usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta sulla base del processo che li ha generati e delle possibilità di avviare gli stessi a trattamenti alternativi allo smaltimento in discarica;

**RITENUTO** di procedere con il presente provvedimento alla determinazione delle tipologie di fanghi, individuate dai codici E.E.R. dell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che possono usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui all’art. 53, comma 6, della L.R. n. 10/2003 qualora siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

* la tipologia, definita sulla base del codice E.E.R., è individuata nell’Allegato parte integrante del presente provvedimento;
* presentano un grado di essiccazione pari al 25% minimo di sostanza secca, confermando quanto già previsto con d.g.r. n. 4274/2012;

**RITENUTO** di non includere tra le tipologie dei fanghi ammesse ad usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta, individuate in Allegato al presente atto, il fango da depurazione delle acque reflue urbane (codice EER 190805) in quanto, in coerenza e ai sensi di quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.R. soprarichiamate, il divieto del conferimento di tale fango in discarica deve essere recepito negli atti autorizzativi delle nuove discariche, degli ampliamenti delle discariche esistenti o delle discariche esistenti in occasione dell’eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo;

**RILEVATO** che:

* la destinazione prevalente dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane o industriali ma anche dei fanghi provenienti dal trattamento degli effluenti di svariate attività produttive e dei fanghi derivanti da attività agricole e di preparazione degli alimenti è costituita principalmente da impianti di recupero di materia con produzione di fanghi per lo spandimento in agricoltura o fertilizzanti secondo il d.lgs 75/2010;
* tali fanghi sono in parte destinati anche a recupero energetico presso impianti di incenerimento, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti non consentono l’utilizzo in agricoltura;

**ATTESO** che:

* gli uffici regionali hanno condotto, al fine di valutare gli impatti della presente delibera, un approfondimento (agli atti) relativamente ai rifiuti conferiti negli anni dal 2022 al 2024 che hanno beneficiato dell’agevolazione prevista per i fanghi;
* rispetto ai fanghi che hanno beneficiato dell’agevolazione e che non sono inclusi in Allegato al presente provvedimento, tale approfondimento ha evidenziato che oltre il sessanta per cento del quantitativo totale di tali rifiuti gestiti presso impianti lombardi è sottoposto ad operazioni di trattamento differenti dallo smaltimento in discarica, ad indicazione del fatto che per tali tipologie sono possibili destini alternativi;

**CONSIDERATO**, pertanto, che i conferitori dei rifiuti non più agevolabili avrebbero, oltre alla possibilità di continuare a conferire in discarica con ecotassa piena, la possibilità di individuare altri impianti di destino, laddove praticabile preferibilmente di recupero, assicurando così diversi sbocchi possibili e, quindi, il contenimento dei costi;

**RESO NOTO** che i contenuti del presente atto:

* sono stati condivisi nell’ambito del “Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell’esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti” nel corso della riunione del 13/05/2025
* sono stati oggetto di confronto con il tavolo “Residui non recuperabili” dell'Osservatorio Regionale per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica con presentazione e discussione nella seduta del 29/04/2025 e successiva raccolta e valutazione delle osservazioni;

**RITENUTO** opportuno, al fine di concedere agli operatori del settore la possibilità di indirizzare a destini alternativi i quantitativi di fanghi non inclusi in Allegato al presente atto e attualmente conferiti in discarica con tributo in misura ridotta, che le determinazioni assunte con il presente atto in merito al pagamento del tributo in misura ridotta di cui all’art. 53, comma 6, della L.R. n. 10/2003 si applichino dalla data del 1° luglio 2025;

**RITENUTO**, di demandare, in ossequio ai principi di semplificazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, al Dirigente della Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale la verifica e l’aggiornamento, se necessario, con proprio decreto, dei contenuti tecnici del presente provvedimento in recepimento di modifiche normative che dovessero intervenire;

**VISTO** il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 20 giugno 2023 con d.c.r. XII/42 e pubblicato sul BURL n. 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023, nella quale si individua, tra gli altri, l’obiettivo strategico 5.1.4 «Sviluppare sul territorio l’economia circolare»;

**VISTA** la legge regionale 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XII legislatura;

**AD UNANIMITA’** dei voti espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

1. di procedere, ai sensi dell’art. 53, comma 9, della L.R. n. 10/2003, alla individuazione delle tipologie di fanghi individuate dai codici E.E.R. dell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che possono usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui all’art. 53, comma 6, della L.R. n. 10/2003 qualora siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
   * la tipologia, definita sulla base del codice E.E.R., è individuata nell’Allegato “Elenco dei fanghi assoggettati al pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
   * presentano un grado di essiccazione pari al 25% minimo di sostanza secca;
2. che le determinazioni assunte con il presente atto in merito al pagamento del tributo in misura ridotta di cui all’art. 53, comma 6, della L.R. n. 10/2003 si applichino dalla data del 1° luglio 2025;
3. di demandare, in ossequio ai principi di semplificazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, al Dirigente della Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale la verifica e l’aggiornamento, se necessario, con proprio decreto, dei contenuti tecnici del presente provvedimento in recepimento a modifiche normative che dovessero intervenire;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul portale di Regione Lombardia, nonché, in attuazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 33/2013, sulla specifica sezione del sito istituzionale di Regione Lombardia.

**ALLEGATO**

**ELENCO DEI FANGHI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI**

Possono usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui all’art. 53, comma 6, della L.R. n. 10/2003 i fanghi che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

* la tipologia, definita sulla base del codice E.E.R., è individuata nella tabella seguente;
* presentano un grado di essiccazione pari al 25% minimo di sostanza secca.

I rifiuti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta sono specificatamente definiti mediante il codice E.E.R. a sei cifre. La descrizione dei relativi capitoli, individuati da codici a quattro e a due cifre, sono riportati unicamente per indicare l’origine del codice E.E.R. a sei cifre oggetto di agevolazione.

| **E.E.R.** | **Denominazione** |
| --- | --- |
|  | *02 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti* |
|  | *02.02 - rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale* |
| 020204 | Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
|  | *02.03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa* |
| 020305 | Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
|  | *02.04 - rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero* |
| 020403 | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
|  | *02.05 - rifiuti dell'industria lattiero-casearia* |
| 020502 | Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
|  | *02.06 - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione* |
| 020603 | Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
|  | *02.07 - rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)* |
| 020705 | Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
|  | *03 - rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone* |
|  | *03.03 - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone* |
| 030311 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 |
|  | *04 - rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell'industria tessile* |
|  | *04.01 - rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce* |
| 040106 | Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo |
| 040107 | Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo |
|  | *04.02 - rifiuti dell'industria tessile* |
| 040219\* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 040220 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 |
|  | *05 - rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone* |
|  | *05.01 - rifiuti della raffinazione del petrolio* |
| 050109\* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 050110 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 |
|  | *06 - rifiuti dei processi chimici inorganici* |
|  | *06.05 - fanghi da trattamento in loco degli effluenti* |
| 060502\* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 060503 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 |
|  | *07 - rifiuti dei processi chimici organici* |
|  | *07.01 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici organici di base* |
| 070111\* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 070112 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 |
|  | *07.02 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali* |
| 070211\* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 070212 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 |
|  | *07.03 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)* |
| 070311\* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 070312 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 |
|  | *07.04 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 020108 e 020109), agenti conservativi del legno (tranne 03.02) ed altri biocidi, organici* |
| 070411\* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 070412 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 |
|  | *07.05 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici* |
| 070511\* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 070512 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 |
|  | *07.06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici* |
| 070611\* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 070612 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 |
|  | *07.07 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti* |
| 070711\* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 070712 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 |
|  | *10 - rifiuti provenienti da processi termici* |
|  | *10.01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)* |
| 100120\* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 100121 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 |
|  | *19 - rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale* |
|  | *19.08 - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti* |
| 190811 \* | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose |
| 190812 | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 |
| 190813 \* | Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali |
| 190814 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 |
|  | *19.11 - rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli* |
| 191105 \* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 191106 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 |